



c.a. [omissis]
Amministratore Unico
Valle Orba Depurazione s.r.l.
[omissis]

Fasc. Anac n. 4267/2023

Oggetto

Segnalazione di elementi informativi relativa a n. 14 affidamenti in somma urgenza - attività progettuale "Speed Work".

Interventi vari a seguito alluvione 2019. CIG: 81037989A8 e 8104144B7– S.A.: Valle Orba Depurazione s.r.l.

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

È pervenuta all'Anac una comunicazione dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione avente ad oggetto diverse segnalazioni di elementi informativi concernenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (rientranti nella attività progettuale identificata dalla G.d.F con la sigla "Speed Work") con lo scopo di intensificare i controlli volti a contrastare fenomeni di illeciti connessi con la contrattualistica pubblica.

Nel dettaglio la G.d.F. ha inoltrato all'Anac relazioni e documentazione inerenti alcune procedure di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, allora vigente, riguardanti l'annualità 2019, oggetto di indagini e approfondimenti da parte di diversi reparti territoriali operativi della G.d.F. tra cui l'intervento indicato in oggetto.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza vigente nel 2019, periodo a cui si riferiscono le somme urgenze oggetto di indagine da parte della G.d.F.

L'istituto della "somma urgenza" era disciplinato, nel 2019, dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile"; l'attuale articolo che norma l'istituto è il 140 del D.Lgs 36/23 avente analogo contenuto del precedente. Il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo 163, è il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Con l'istituto della somma urgenza si affidano interventi e/o servizi in maniera diretta in quanto si tratta di interventi indifferibili senza i quali si avrebbero gravi pregiudizi per la pubblica incolumità: solo in questo



Presidente

contesto e con i presupposti sopra citati è possibile agire in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici, senza il controllo di una adeguata copertura di spesa e senza il ricorso alle procedure ordinarie, le uniche in grado di garantire concorrenza e pubblicità dell'affidamento.

Pertanto analizzando la fattispecie andrebbe verificato, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indichi i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistano effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori sia coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indichi, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi della documentazione e dall'attività istruttoria svolta dalla G.d.F. circa l'intervento indicato in oggetto è emerso quanto segue.

A seguito degli eventi alluvionali eccezionali verificatesi tra il 19/22 ottobre 2019 con delibera del 14.11.2019 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato ex art. 7 co. 1 del D.Lgs 1/2018 lo stato di emergenza della durata di n. 12 mesi nel territorio della Provincia di Alessandria. Inoltre è stato deciso che, per gli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 255 co.2 lett. a) e b) del D.Lgs 1/2018 e si sarebbe provveduto con ordinanze emanate dal Capo della Protezione Civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In data 16.11.2019 il Capo della Protezione civile ha nominato il Presidente della Regione Piemonte commissario delegato per l'emergenza.

Successivamente la S.A. società Valle Orba Depurazione srl, che si occupa della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della gestione dell'impianto di depurazione delle acque di n. 17 comuni della Provincia di Alessandria, è stata incaricata dai comuni interessati del compito del ripristino delle reti idrauliche danneggiate dagli eventi sopra citati.

Risulta agli atti che la G.d.F., durante le indagini su alcune imprese che sono risultate aggiudicatari di diversi affidamenti in somma urgenza relative al contesto sopra descritto, ha rilevato alcune criticità che ha ritenuto di segnalare ad ANAC.

In particolare, l'evento alluvionale ha interessato il periodo 19/22 ottobre 2019 e i verbali di sopralluogo da parte della S.A. sono stati redatti in data 4 novembre 2019 e i vari interventi sono stati affidati a diverse imprese locali a partire dal 11 novembre, alcuni sono stati affidati anche a dicembre 2019, finanche a luglio 2020 in quanto i comuni interessati erano in emergenza e le imprese affidatarie oberate da altre tipologie di interventi sempre legati all'evento alluvionale. In merito alle tempistiche è stato anche evidenziato che *"per motivi tecnici il ripristino delle reti fognarie deve iniziare a valle della condotta. I lavori a valle sono stati i primi e quelli a monte gli ultimi;"* e che *"la maggior parte delle condotte della Valle Orba Depurazione sono in fregio, o addirittura all'interno, dell'alveo dei torrenti. Per tale motivo si è dovuto attendere l'abbassamento del livello idrico"*.

Risulta che non sono stati redatti i verbali di somma urgenza e che i verbali di sopralluogo di ottobre 2019 sopracitati hanno permesso di individuare gli interventi più urgenti consistenti nel ripristino delle strutture e degli impianti di depurazione (sono state individuate n. 5 linee di intervento) ma risultano mancanti delle informazioni richieste dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016, in merito all'indicazione dello stato dei luoghi, delle cause dello stato di emergenza e delle motivazioni dell'immediata necessità di intervento; i verbali si



Presidente

limitano ad indicare i lavori da eseguire e una stima approssimativa del costo degli interventi. La mancata redazione dei verbali di somma urgenza è stata spiegata dalla S.A. che ha ritenuto che fossero sufficienti le ordinanze dei sindaci dei comuni interessati.

Non sono stati redatti gli ordini di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 ma solo le lettere di incarico dei lavori, non sono state redatte le perizie giustificative e non sono state inviate le relative comunicazioni ad Anac.

Per quanto attiene i controlli sulle autocertificazioni di cui al comma 7 dell'art. 163, nella relazione della GdF è rilevato che l'amministratore pro tempore ha dichiarato in atti che i controlli sono stati eseguiti prima di affidare i lavori alle imprese. Negli atti esaminati non si dà atto delle verifiche effettuate.

È inoltre emerso che *"non è stato nominato il RUP in quanto figura non necessaria per l'affidamento dei lavori con la procedura di somma urgenza, perché in tale procedura non viene effettuata una gara"*, dandosi evidenza che *"Sulla scelta del RUP, il [C] ha dichiarato di aver nominato, solamente nel mese di febbraio 2020, il [Ca]. Quest'ultimo, però, essendo tecnico anche dell'Unione collinare del Gavi, si è trovato, dopo l'alluvione, a gestire numerosi interventi in quanto il territorio di competenza dell'unione era stato interessato da ingenti danni. Ha quindi deciso di incaricare, verbalmente, il [O], dipendente della Valle Orba Depurazione S.r.l., avendo lui tutti i requisiti per poter svolgere la funzione di RUP"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, in attuazione del deliberato consiliare del 30 luglio 2024, stante la mancanza della documentazione richiesta dalla normativa che regola l'istituto della somma urgenza e delle relative comunicazioni ad Anac, nonché l'assenza di formale nomina del RUP, si ritiene che la S.A. abbia operato non in linea con i principi generali espressi dal Codice, in particolare dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

Si invita la S.A. a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente nota, in vista di un più puntuale adeguamento ai suddetti principi e rispetto della normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente